

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

17.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Discussione ed approvazione):</b>	
Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (1898-B) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente, Relatore</i> .....	3, 5, 6, 7
Barbera Augusto .....	5, 7
Covatta Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	5, 6, 7
Segni Mariotto .....	5, 6
Tassi Carlo .....	5
<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	7

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,20.**

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Piero Angelini, Luciano Azzolini, Agata Alma Cappiello, Adriano Ciaffi, Carlo Alberto Ciocci, Mario Perani e Stefano Rodotà sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Giuseppe Zuech, Mario Campagnoli, Antonio Mastrogiacomo, Giuseppe Torchio, Luigi Rinaldi, Giancarlo Galli e Franco Bassanini.

**Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari e associati (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1898-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straor-

dinari e associati », già approvato dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 5 luglio 1988 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1988.

Comunico che la XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole e che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che:

all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977; n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1988)" ».

Poiché tale condizione riguarda le misure finanziarie, ritengo che la Commissione possa facilmente accoglierla.

Nella mia qualità di relatore ricordo che il provvedimento in discussione, già approvato dalla nostra Commissione e successivamente modificato dalla VII Commissione del Senato, è stato oggetto di un approfondito dibattito. Pertanto ne raccomando la rapida approvazione nel testo pervenutoci dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. I professori universitari di ruolo possono altresì, a domanda, essere collocati in aspettativa con assegni con le modalità di cui al quarto comma del citato articolo 12 per non più di tre anni accademici consecutivi, in misura complessivamente non superiore a 50 unità, per la direzione o la presidenza di istituti culturali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e di rilevante interesse nazionale.

4. L'aspettativa è concessa su parere del consiglio di facoltà, che dovrà provvedere alla copertura del relativo insegnamento con il conferimento di una supplenza a titolo gratuito ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

La VII Commissione del Senato ha soppresso i commi 3 e 4 che si riferivano alla facoltà concessa ad alcuni professori universitari di ruolo di collocarsi in aspettativa con assegni, per la direzione o la presidenza di istituti culturali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e di rilevante interesse nazionale.

Se non vi sono opinioni difformi, ritengo che si possa recepire questa modifica.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. All'articolo 11 quinto comma lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « sono altresì fatti salvi gli incarichi, anche re-

tribuiti, assunti presso enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici e società di interesse nazionale, che non comportino il collocamento d'ufficio in aspettativa previsto dall'articolo 13 ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: « , nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ».

L'articolo 3 è stato formulato in modo più preciso, escludendo l'incompatibilità per le attività « comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale » con l'opportuna specificazione che si tratti di prestazioni rientranti nell'ambito dei propri interessi culturali. Inoltre, non si è introdotta alcuna forma di autorizzazione, ma si pone l'obbligo di svolgere tali attività a condizione che non impediscano l'assolvimento dei compiti istituzionali.

AUGUSTO BARBERA. Mi è sorta qualche perplessità in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 3. Infatti, ritengo che laddove si parla di « organismi a prevalente partecipazione statale » ci si riferisca alle società con una parte di capitale pubblico. In tal caso, si creerebbe una disparità di trattamento nei confronti di aziende a capitale privato, mentre l'obiettivo della norma era invece quello dell'equiparazione tra situazioni diverse.

PRESIDENTE. Non comprendo quale problema possa sorgere se un professore

universitario svolge attività presso aziende a prevalente partecipazione statale mantenendo, comunque, il tempo pieno.

AUGUSTO BARBERA. Mi spiego con un esempio: per quale ragione un ingegnere poteva mantenere il tempo pieno prestando la sua opera all'Alfa Romeo (prima che fosse incorporata alla FIAT) e non lo poteva mantenere svolgendo un lavoro alla FIAT ?

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di attività scientifica, di consulenza o di presidenza.

AUGUSTO BARBERA. Allora deve essere esplicitato in maniera più chiara.

PRESIDENTE. Il Senato ha dibattuto ampiamente tale questione ed ha ritenuto di mantenere una differenza, privilegiando le società a capitale pubblico.

Pertanto, come relatore, raccomando l'approvazione dell'articolo 3 nel testo pervenutoci dal Senato.

MARIOTTO SEGNI. Personalmente, sono favorevole alla più ampia liberalizzazione degli incarichi universitari.

CARLO TASSI. Qual è il significato delle parole: « a prevalente partecipazione statale » ? In una piccola società, perché si abbia prevalenza azionaria è necessario detenere almeno il 51 per cento del capitale azionario; in una grande società basta, per esempio, detenerne il 30 per cento.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli colleghi delle loro osservazioni, ma resto dell'opinione che è opportuno accogliere il testo dell'articolo 3 approvato dalla VII Commissione del Senato. Desidero ricordare che il provvedimento in discussione ha carattere di urgenza e perciò non può essere soggetto a rinvii.

MARIOTTO SEGNI. Vorrei udire il parere del rappresentante del Governo.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confermo, a nome del Governo, quanto è stato testé detto dal presidente, facendo presente che la precedente formulazione dell'articolo 3 si prestava ad un'interpretazione troppo estensiva, mentre quella approvata dal Senato — che fa riferimento soprattutto ad alcuni enti di produzione culturale, che formalmente sono di diritto privato ma sostanzialmente si configurano come enti di pubblico interesse — delimita meglio l'applicazione della norma in esame.

PRESIDENTE. Nella formulazione in precedenza approvata dalla Camera si fa riferimento a: « incarichi »; in quella approvata dal Senato, invece, si fa riferimento ad « attività, comunque svolte ». Inoltre, nella precedente formulazione si fa riferimento ad « enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici e società di interesse nazionale »; in quella del Senato, invece, si fa riferimento ad « amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale ».

Onorevoli colleghi, pur essendo consapevole della perfettibilità di ogni cosa, tuttavia raccomando l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato, sia per l'urgenza del provvedimento, sia per il fatto che esso mi sembra corrispondere a determinate scelte ed a determinati orientamenti.

L'onorevole Barbera ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: organismi a prevalente partecipazione statale con le seguenti: enti pubblici economici.*

3. 1.

Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo della VII Commissione del Senato.  
(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La VII Commissione permanente del Senato ha altresì approvato il seguente articolo:

#### ART. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: « dell'osservatorio stesso » sono sostituite dalle altre: « degli osservatori ».

2. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico. ».

Tale articolo prevede l'introduzione di norme — per la verità, da tempo richieste — concernenti la figura del direttore di osservatorio astronomico. Si tratta di una deroga ai principi della disciplina dell'università; pur tuttavia, va ricordato che le istituzioni oggetto di tale normativa hanno difficoltà ad avvalersi di personale specificamente adatto.

Pertanto, come relatore del disegno di legge, mi dichiaro favorevole all'articolo 5 introdotto dal Senato e ne raccomando l'approvazione.

Pongo in votazione l'articolo 5.  
(È approvato).

La VII Commissione permanente del Senato ha infine approvato il seguente articolo:

#### ART. 6.

1. Le indennità di carica per i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria previste

dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l'indennità supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-89 sono sostituite da una indennità unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 130.000.000 per l'anno 1988 e in lire 780.000.000 per gli anni 1989 e successivi, si provvede mediante utilizzo di parte dell'accantonamento « Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 », di cui alla tabella B della legge 11 marzo 1988, n. 67, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Come relatore del disegno di legge in discussione, presento il seguente emendamento, che recepisce la condizione apposta nel parere della V Commissione:

*All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991 dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).

6. 1.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

AUGUSTO BARBERA. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 6. Inoltre, sottolineo l'esigenza — che pongo all'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo — di estendere l'attribuzione dell'indennità di carica, compatibilmente con i mezzi di bilancio disponibili, ai presidi di facoltà universitaria, tenuto conto dell'aumentato carico di lavoro da questi ultimi via via assunto.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro che il Governo è disponibile ad accettare l'indicazione espressa dall'onorevole Barbera e si riserva di presentare, alla prima occasione utile, un apposito progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati (Approvato dalla I Commissione perma-

nente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1898-B):

Presenti .....	28
Votanti .....	26
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	14

Hanno votato sì ..... 26

Hanno votato no ..... 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Barbera, Barbieri, Bertoli,  
Binetti, Campagnoli, Caveri, Chiriano,

Forleo, Frasson, Galli, Gei, Labriola, Mastrogiacomo, Mazzuconi, Pacetti, Riggio, Rinaldi, Segni, Soddu, Strumendo, Tassi, Torchio, Vecchiarelli, Zolla, Zuech.

*Si sono astenuti:*

Bassanini, Russo Franco.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO